

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 14 del 27.09.07

PROPONENTE: Altoreno s.r.l

COMUNE: Vagli di Sotto (LU)

OGGETTO: Progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PRUNELLI"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

_____ |

Preso atto che in data 26.05.07 al n. 2164, la Ditta Cave Altoreno s.r.l. ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Prunelli*, nel comune di *Vagli di Sotto* e che, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero dal 27.05.07;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000, n. 38 del 34.10.2000 e n. 33 del 11.09.2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della

|| valutazione di || impatto ambientale in materia di attività estrattive;
Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta”;

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Preso atto che il procedimento è stato interrotto con nota n. 2823 del 04.07.07 in quanto il Proponente non aveva ottemperato agli adempimenti previsti all'art. 10, comma 2 della L.R. 79/98;

Considerato che il Proponente ha ottemperato definitivamente a quanto sopra in data 24.07.07 e in data 27.08.07;

Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione di impatto ambientale, esaminato lo Studio di Impatto Ambientale nella seduta del 26.09.07, ha espresso parere contrario per le seguenti motivazioni:

- a) *Il progetto di coltivazione presentato prevede una resa media di materiale in blocchi pari al 17,33%, inferiore alla soglia del 25% stabilita dal PRAE e ripresa dalla Delibera di Consiglio Direttivo n. 33 del 11.09.07, al di sotto della quale non sono consentite attività di coltivazione;*
- b) *Le soluzioni progettuali proposte sia per quanto riguarda la tipologia di coltivazione sia per lo sviluppo e l'andamento della viabilità producono un forte impatto paesaggistico ed ambientale in un'area ormai abbondantemente rinaturalizzata.*

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.582,30 tramite bonifici in data 24.07.09 e in data 27.08.07 registrati rispettivamente con reversali n. 245 del 30.07.07 e 264 del 29.08.07; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

DETERMINA

di **non** rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato “*CAVA PRUNELLI*”, per le seguenti motivazioni:

- 1) *Il progetto di coltivazione presentato prevede una resa media di materiale in blocchi pari al 17,33%, inferiore alla soglia del 25% stabilita dal PRAE e ripresa dalla Delibera di*

Consiglio Direttivo n. 33 del 11.09.07, al di sotto della quale non sono consentite attività di coltivazione;

- 2) *Le soluzioni progettuali proposte sia per quanto riguarda la tipologia di coltivazione sia per lo sviluppo e l'andamento della viabilità producono un forte impatto paesaggistico ed ambientale in un'area ormai abbondantemente rinaturalizzata.*

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Vagli di Sotto, alla Comunità Montana della Garfagnana, all'A.R.P.A.T. e alla A.U.S.L. competenti per territorio;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni ai sensi di legge;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 14/07